



COMUNE DI ROMANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021).

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Marzo alle ore 17:00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DR.SSA CATTE LUCIA	SI
FRASSETTO ANGELA ANDREA	SI
MELONI PIETRO	SI
ORGOLESU VALENTINA	SI
SANNA GIOVANNI ANDREA	SI
PISANU DARIO	SI
SECHI MASSIMILIANO	--
SERRA DAMIANO	--
SERRA FRANCESCO	SI
SOLE VALERIA	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che:

- con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del D.Lgs. 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- l'articolo 1, comma 9 del predetto D.Lgs. 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei *"rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili"*;
- il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche *"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies"* del D.Lgs. 152/2006;
- che con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato "L quinqies" del D.Lgs. 152/2006;
- nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;
- in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di *"Telefisco 2021"*, ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di *"rifiuti urbani"* a livello comunitario, stabilendo che essa include:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
 - i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies» e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;
- l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;
- l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i "rifiuti speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;
- al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;
- per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;
- allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;
- tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali;

Rilevato che:

- l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *"utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani"*;

- l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.
- comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
- la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
- rimane comunque valido ed applicabile l'articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, in base al quale, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune ha disciplinato con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che quest'ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso è stato attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal Dlgs 116 del 2020 e che a differenza del comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, che riguarda l'abbattimento della "*componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti*" nel caso di avvio al recupero, l'articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che "*il produttore dimostra di aver avviato al riciclo*", laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero.

Ritenuto che, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, le stesse sono state recepite nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo.

che laddove un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA.

che laddove, invece, l'utenza non domestica voglia restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, recante "*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l'anno 2021 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte sostanziale e integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 sia riscosso in numero di 3 rate con scadenza:

- prima rata 02/08/2021
- seconda rata 01/10/2021
- terza rata 02/12/2021
- rata unica 02/08/2021

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2021;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione

2. di approvare per l'anno 2021 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);

3. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

- prima rata 02/08/2021
- seconda rata 01/10/2021
- terza rata 02/12/2021
- rata unica 02/08/2021

4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **23/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **23/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA

Segretario Generale
DR. CARTA GIANCARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 30/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge